

Statuto

Articolo 1

Finalità del Consorzio

1. E' istituito il Consorzio Interuniversitario sulla formazione con sede legale presso l'Università degli Studi di Torino.
2. Il Consorzio si propone di promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca privilegiando quelle rivolte al personale universitario. Al riguardo assume tutte le necessarie iniziative di carattere culturale e professionale.

Articolo 2

Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio: l'Assemblea, il Comitato tecnico-scientifico, il Presidente, la Giunta, il Collegio dei Revisori, il Direttore.

Articolo 3

L'Assemblea del Consorzio

1 L'Assemblea del Consorzio è composta dal Presidente, dal Direttore del Consorzio e da tre rappresentanti di ciascuna Università aderente e precisamente: il Rettore (o suo delegato), il Direttore Amministrativo (o suo delegato), il Responsabile preposto alla formazione, e da due rappresentanti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

1.1 I past-president sono componenti "di diritto" dell'Assemblea.

2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e svolge le seguenti funzioni:

2.1 Elegge ogni triennio il Presidente del Consorzio, i cinque componenti della Giunta, i due componenti del Comitato tecnico-scientifico, il Presidente ed i due componenti del Collegio dei Revisori;

2.2 Svolge compiti di indirizzo e programmazione delle attività del Consorzio;

2.3 Approva il bilancio preventivo annuale delle attività del Consorzio ed il relativo rendiconto consuntivo previamente adottato dalla Giunta;

2.4 Stabilisce l'ammontare delle quote di adesione annuali a carico delle Istituzioni universitarie aderenti;

2.5 Delibera a maggioranza dei tre quarti sulle modifiche statutarie e sull'eventuale esclusione dei soci;

2.6 Delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Consorzio.

Articolo 4

Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da: il Presidente del Consorzio (che lo presiede), un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, un rappresentante della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università italiane, un rappresentante del Convegno Permanente dei Dirigenti amministrativi delle Università italiane, un rappresentante della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, due rappresentanti dell'Assemblea, il Direttore.

2. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime il proprio parere sulle attività del Consorzio.

Articolo 5

Il Presidente del Consorzio

Il Presidente rappresenta il Consorzio; coordina e sovrintende l'attività del medesimo.

Al termine del mandato, il Presidente uscente assume la qualifica di "past-president". L'Assemblea può conferire ad un solo past-president la qualifica di Presidente Onorario.

Articolo 6

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Direttore del Consorzio e da cinque componenti eletti dall'Assemblea. Ai lavori può partecipare il Presidente Onorario.
2. Predispone e cura la realizzazione dei programmi e coadiuva il Presidente nella gestione del Consorzio.
3. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.
4. Delibera sulle forme di nuovi indirizzi di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Articolo 7

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è formato dal Presidente e da due componenti eletti dall'Assemblea.
2. Esercita funzioni di controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio.

Articolo 8

Il Direttore del Consorzio

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consorzio, tra soggetti in possesso di comprovata, specifica e pluriennale esperienza nel settore della formazione, con particolare riferimento alla formazione del personale universitario.
2. Il Direttore collabora con il Presidente. Dirige le attività tecnico-amministrative ed il personale che a qualunque titolo presta servizio presso il Consorzio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi collegiali.

Funge da Segretario degli organi consortili.

Articolo 9

Finanziamenti

Il Consorzio opera senza fini di lucro mediante i corrispettivi delle proprie attività istituzionali e finanziamenti pubblici e privati.

Articolo 10

Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito da contributi delle Università consorziate, da beni acquistati con questi contributi, dal patrimonio che potrà costituirsi in ragione dell'attività del Consorzio, nonché dai beni pervenuti al Consorzio a qualsiasi titolo.

Articolo 11

Rapporti con altri enti

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità il Consorzio può stipulare convenzioni con la Scuola Superiore

della Pubblica Amministrazione. Il Consorzio può inoltre stipulare convenzioni con altri Enti pubblici e privati.

Articolo 12

Costituzione del Consorzio ed ammissione di altre Università

1. Il Consorzio si intende operante al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte delle Università proponenti.
2. Successivamente possono entrare a far parte del Consorzio altre Università dietro formale richiesta all'Assemblea che ne fisserà le modalità

Articolo 13

Recesso

1. Le Università possono recedere dal Consorzio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione.
2. La comunicazione dovrà essere inviata al Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 14

Scioglimento

Il Consorzio verrà sciolto di diritto qualora le Università aderenti si riducano ad un numero inferiore a tre.

Articolo 15

Modifiche di statuto

1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono adottate dall'Assemblea con votazione a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, calcolati in difetto.
2. Le modifiche allo Statuto vengono presentate all'Assemblea dalla Giunta, ovvero con relazioni scritte e motivate da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Articolo 16

Norme di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento Interno e, in mancanza, alle disposizioni del Codice Civile (artt. 2595 e seguenti).

